

Comune di Sorisole

Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di consiglio comunale nr.49 del 21.12.2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - OSSERVAZIONE E DEPOSITO DEI CADAVERI

- Articolo 5 – Depositi di cadaveri
- Articolo 6 – Ingresso salme e/o cadaveri nei cimiteri

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 – Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 – Feretri per inumazione/tumulazione/cremazione/trasporti
- Articolo 10 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 11 – Definizione di trasporto funebre
- Articolo 12 – Norme generali per i trasporti
- Articolo 13 – Esercizio del trasporto funebre
- Articolo 14 – Trasporti funebri istituzionali
- Articolo 15– Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento
- Articolo 16 – Dotazione organica di mezzi e personale per il trasporto nell'ambito del Comune
- Articolo 17 – Autorizzazione al trasporto funebre fuori dal Comune
- Articolo 18 – Effettuazione dei funerali.
- Articolo 19 – Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 21 – Elenco cimiteri
- Articolo 22 – Ammissione nel cimitero
- Articolo 23 – Disposizioni generali
- Articolo 24 – Vigilanza

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 25 – Orario
- Articolo 26 – Disciplina dell'ingresso
- Articolo 27 – Divieti speciali
- Articolo 28 – Fiori e piante ornamentali

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

- Articolo 29 – Disposizioni generali
- Articolo 30 – Piano cimiteriale

TITOLO III - SEPOLTURE

CAPO I - INUMAZIONE

- Articolo 31 – Inumazione in fossa
- Articolo 32 – Durata concessione in fossa
- Articolo 33 – Modalità concessione in fossa

CAPO II – TUMULAZIONE

- Articolo 34 – Tumulazione in loculo/ossario/urna
- Articolo 35 – Durata concessione in loculo/ossario/urna
- Articolo 36 – Modalità concessione in loculo/ossario/urna
- Articolo 37 – Sepolture provvisorie

CAPO III – SEPOLTURA IN TOMBE DI FAMIGLIA E/O SEPOLCRETI

- Articolo 38 – Sepoltura in tombe di famiglia o sepolcreto
- Articolo 39 – Concessione gratuita loculi comunali in ottemperanza alla deliberazione del C.C. nr. 31 del 17.06.1963
- Articolo 40 – Durata della concessione tombe di famiglia o sepolcreto
- Articolo 41 – Costruzione e manutenzione tombe di famiglia e/o sepolcreti
- Articolo 42 – Modalità di concessione tombe di famiglia e/o sepolcreti

CAPO IV – SEPOLTURA IN CAPPELLE PRIVATE

- Articolo 43 – Cappelle private di famiglia
- Articolo 44 – Durata di concessione in cappelle di famiglia
- Articolo 45 – Modalità di concessione cappella di famiglia

TITOLO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I – ESUMAZIONE

- Articolo 46 – Esumazioni
- Articolo 47 – Esumazioni ordinarie
- Articolo 48 - Esumazione straordinaria
- Articolo 49 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

CAPO II – ESTUMULAZIONI

- Articolo 50 – Estumulazioni
- Articolo 51 – Estumulazioni ordinarie
- Articolo 52 – Estumulazioni straordinarie

TITOLO V - CREMAZIONI

CAPO I - CREMAZIONE

- Articolo 53 – Crematorio
- Articolo 54 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 55 – Urne cinerarie
- Articolo 56 – Dispersione delle ceneri

TITOLO VI - CONCESSIONI

CAPO I - SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 57 – Modifica concessionari di tutte le sepolture
- Articolo 58 – Recesso o rinuncia sepoltura
- Articolo 59 – Revoca
- Articolo 60 – Decadenza
- Articolo 61 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 62 – Estinzione concessioni

TITOLO VII - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 63 – Funzioni – Licenza

Articolo 64 – Divieti

Articolo 65 – Sanzioni per le imprese

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 – Piantine cimiteriali

Articolo 67 – Annotazioni in piantina

Articolo 68 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 69– Scadenario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 70 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 71 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Articolo 72 – Concessioni pregresse

Articolo 73– Violazioni

Articolo 74 – Tariffe

Articolo 75 – Norma finale e di rinvio

Articolo 76 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 09.11.2004 della Regione Lombardia, disciplina i requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione agli articolo 9, comma 5, e articolo 10, comma 1, della legge regionale 18.11.2003 n. 22.

Il presente regolamento ha inoltre per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcreti privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-*bis* e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

L'inumazione, la tumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, o indicati nel presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) le esumazioni ordinarie.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe.

Articolo 5
Depositi di cadaveri

Il Comune provvede all'osservazione e al deposito dei cadaveri, nelle rispettive camere mortuarie dei cimiteri.

L'ammissione nelle camere mortuarie è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nelle camere mortuarie, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 6
Ingresso salme e/o cadaveri nei cimiteri

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza l'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dall'addetto del cimitero alla consegna d'ogni singolo cadavere per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso, oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge vigente in materia.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; possono essere racchiusi in uno stesso feretro madre e neonato, morti in concomitanza del parto. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del competente servizio dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato; in ogni caso è effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura ed è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Chi provvede alla chiusura deve verificare l'identità del cadavere, la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/90 nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25 del summenzionato D.P.R. 285/90 e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, quando previsto, eseguito dal personale a ciò delegato dall'ASL.

Articolo 9

Feretri per inumazione/tumulazione/cremazione/trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono corrispondere ai requisiti stabiliti per legge.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Definizione di trasporto funebre

1. **Trasporto di salma**

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Per il trasporto della salma si applicano le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

2. **Trasporto di cadavere**

Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento di morte eseguito nei termini ai sensi di legge.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso alla camera mortuaria, al luogo prescelto per le onoranze funebri, le sale di commiato, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì ricompresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Per trasporto funebre s'intende il trasporto dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge e l'importo corrispettivo è stabilito dalle tariffe allegate.

Il trasporto di cadavere viene autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285, dai vigenti regolamenti locali di igiene e di polizia mortuaria.

3. **Trasporto di ceneri e di resti mortali**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali su domanda degli interessati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, d'ossa umane e di resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 12

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di legge. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'Ufficio cimiteriale.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del presente regolamento deve restare in consegna al vettore.

Articolo 13

Esercizio del trasporto funebre

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

Per l'esercizio del trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato.

Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte, nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 14

Trasporti funebri istituzionali

Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita direttamente o può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- a) salme provenienti da abitazioni inadatte dirette alle camere mortuarie;
- b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili, non prodotte da strutture sanitarie;

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro all'obitorio e su disposizione della Autorità Giudiziaria.

Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino. In tali casi l'autorizzazione al trasporto dovrà riportare, in via sintetica, la motivazione della scelta.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31.3.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.5.2000, n. 130, e loro strumenti attuativi.

Articolo 15

Autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre a pagamento

Le imprese che organizzano ed effettuano trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono essere in possesso della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

Articolo 16

Dotazione organica di mezzi e personale per il trasporto nell'ambito del Comune

Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare all'ufficio comunale, per il tramite di idonea documentazione, la disponibilità continuativa di una dotazione sufficiente di auto funebri autorizzate e di personale dipendente per assicurare il regolare e decoroso svolgimento del servizio.

La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire ad ogni servizio di trasporto funebre un carro ed adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme.

La dotazione di personale deve essere tale da garantire, per ciascun servizio, la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e sue successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza di tale documento.

Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale e assicurativa, sia esso dipendente dell'impresa che svolge il servizio o di impresa a ciò commissionata.

L'impresa esercente il trasporto funebre a pagamento può, per altro, documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa nell'anno sui mezzi di soggetti terzi dotati delle caratteristiche richieste anche con contratto di leasing o noleggio di lunga durata.

Tutto il personale adibito al servizio deve indossare, durante lo stesso, divise decorose e deve tenere sempre un contegno corretto e serio, quale si addice all'attività cui è addetto.

Articolo 17

Autorizzazione al trasporto funebre fuori dal Comune

L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, è rilasciata dal Sindaco o suo delegato all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.

In particolare, prima del rilascio, occorre verificare, per ciascun trasporto;

- a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b) la corrispondenza degli elementi descrittivi e delle modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- d) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune.

All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.

Articolo 18

Effettuazione dei funerali

Per l'effettuazione dei funerali l'auto funebre e relativo personale dovranno essere a disposizione per tutto il periodo della cerimonia, fino alla consegna del cadavere al cimitero.

In casi eccezionali, il Sindaco o suo delegato può autorizzare il trasporto del cadavere senza l'uso di auto funebre. E' comunque necessaria la presenza di un numero di addetti sufficiente ad assicurare il trasporto a spalla.

Nessuna sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell'Ufficio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

Articolo 20 **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento sopraccitato.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 21 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Sorisole o di Petosino.

A richiesta del concessionario, i residenti in vita in Sorisole capoluogo, nella frazione di Azzonica o nella frazione di Petosino, aventi titolo ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, possono essere sepolti indifferentemente in uno dei due Cimiteri.

Articolo 22 Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente in uno dei due Cimiteri;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) i resti mortali e le ceneri di persone il cui coniuge o parente di primo grado siano seppelliti nei cimiteri comunali, potranno essere inseriti esclusivamente nella postazione già data in concessione al coniuge o parente.

Hanno, inoltre, diritto alla sepoltura, compatibilmente con la disponibilità dei posti, in fosse, loculi, nicchie ossario o cinerari:

- a) le salme delle persone aventi avuto in vita la residenza nel Comune di Sorisole per un periodo pari ad 1/3 delle loro esistenza, anche non continuativo;
- b) le salme di religiosi e religiose nati nel Comune o aventi avuto in vita la residenza;
- c) le salme di cittadini che hanno dovuto trasferire la residenza dal Comune ad altro Comune sede di casa di riposo o casa di cura per ragioni di salute;
- d) cittadini onorari.

Articolo 23 Disposizioni generali

Ciascun cimitero è strutturato come indicato nel Piano Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2010.

Articolo 24 Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

CAPO II - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 25

Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco (articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000) che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 26

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, si può accedere solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Articolo 27

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, corone, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere alle esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei o di persone a ciò non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale;
- qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito dall'autorità giudiziaria.

Articolo 28

Fiori e Piante ornamentali

Tanto sulle sepolture private ad inumazione con lapide quanto sulle fosse senza lapide nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata e smaltita a cura dell'Ufficio Tecnico.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Articolo 29
Disposizioni generali

I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti, D.P.R. n. 285/1990.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai sistemi costruttivi (muratura, lastra di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 30
Piano cimiteriale

Tenuto conto della situazione generale dei cimiteri comunali in rapporto alle necessità di garantire il fabbisogno delle diverse tipologie di sepoltura, dovrà essere adottato il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Considerato che il Comune di Sorisole ha approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2010 apposito Piano Cimiteriale e che lo stesso era stato inviato sia all'A.S.L. competente per territorio che dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Nell'elaborazione del piano il Responsabile del Settore Gestione del Territorio ha tenuto conto delle disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate in base ai dati resi noti dagli organismi nazionali competenti;
- b) della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) degli abbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e al potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- g) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- h) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione dei cimiteri.

TITOLO III – SEPOLTURE

CAPO I - INUMAZIONE

Articolo 31 Inumazione in fossa

Per inumazione s'intende la sepoltura in terra. Per tale sepoltura non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, in ciascuna fossa può essere sepolto un solo cadavere e una sola cassa.

Entrambi i cimiteri dovranno avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo con soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture private:

- a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non venga richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree date in concessione.

Sulle sepolture private è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo con un'altezza massima pari a m 1,20 è consentita altresì la posa di cordonati della misura massima di 0,75 m x 1,80 m agli spigoli esterni, fra un cordonato e l'altro sussisterà una distanza di 0,50 m da ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno sarà pari ad almeno 1/3 per fossa di adulti e di 0,30 mq per fossa di bambini.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50 e una larghezza di m 0,50.

Sulle sepolture comuni possono essere installati solo cippi o croci di tipo unificato da parte del Comune come per i portafiori e portaritratti.

Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune; i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale saranno smaltiti nel rispetto della normativa vigente (D.P.R. 10.09.1982 n. 915).

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Articolo 32 Durata concessione in fossa

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Le sepolture comuni scadono dopo 10 anni e non possono essere rinnovate.

Le sepolture private per inumazione hanno la durata di 10 anni, con la possibilità di eventuale rinnovo, per ulteriori 10 anni. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del funerale o del giorno dell'effettivo ingresso del defunto nella sepoltura.

Scaduto il periodo di 10 anni di concessione, gli interessati o gli eredi potranno chiederne il rinnovo previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

La mancanza di tale richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi diritto; pertanto la sepoltura, il monumento, la tomba e gli arredi funebri cadranno nella libera disponibilità del Comune facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Articolo 33
Modalità concessione in fossa

Possono essere inumate nei cimiteri di Sorisole e Petosino le salme come disciplinato dall'articolo 22 del presente regolamento - ammissione nel cimitero-.

CAPO II – TUMULAZIONE

Articolo 34 Tumulazione in loculo/ossario/urna

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il concessionario del loculo/ossario/urna potrà, dietro presentazione di apposita richiesta ed a propria cura e spese, sostituire le lastre in dotazione di chiusura loculo/ossario/urna con altre lastre, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio Tecnico comunale.

La sostituzione dovrà comunque essere effettuata in conformità con le prescrizioni che l'ufficio Tecnico riterrà opportuno dettare, nel rispetto dello schema tipologico previamente approvato dagli organi amministrativi preposti, con criteri di omogeneità architettonica.

La lastra sostituita dovrà essere riconsegnata all'addetto cimiteriale.

Articolo 35 Durata concessione in loculo/ossario/urna

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Le sepolture per tumulazione in loculo/ossario/urna hanno la durata di 30 anni rinnovabili una sola volta per anni 10. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del funerale o del giorno dell'effettivo ingresso del defunto nella sepoltura.

Scaduto il periodo ordinario di concessione, gli interessati o gli eredi potranno chiederne il rinnovo previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

La mancanza di tale richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi diritto; pertanto la sepoltura, il loculo/ossario/urna, la lapide e gli arredi funebri cadranno nella libera disponibilità del Comune facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Articolo 36 Modalità concessione in loculo/ossario/urna

Possono essere tumulate nei cimiteri di Sorisole e Petosino le salme come disciplinato dall'articolo 22 del presente regolamento -ammissione nel Cimitero-.

Le concessioni in uso di sepolture private in loculi/ossari/urne sono assegnate **solo** in presenza di feretro, o di urna cineraria o di cassetta con resti mortali da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento che sarà consentita solo ed esclusivamente per il coniuge o parente di primo grado che abbia compiuto i settantacinque anni di età (come previsto dall'art. 25 del R.R. 6 del 09 novembre 2004).

La concessione di loculo a vivente seguirà la normale successione dei loculi. Nel caso in cui non fossero disponibili loculi in sequenza e/o sullo stesso livello, si procederà all'assegnazione dei due o più loculi accostati subito dopo disponibili.

I loculi vecchi, nuovi e gli ossari o urne cinerarie verranno concessi un blocco per volta, partendo dalla prima fila orizzontale in alto, da sinistra a destra, ultimando tutto il blocco iniziato senza soluzione di continuità.

L'ordine di assegnazione per le nuove costruzioni è determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale predisporrà apposita planimetria contenente la numerazione progressiva di assegnazione per ogni tipologia di sepoltura sopra richiamata. Tale determinazione, con allegata la planimetria, dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale e dovrà essere recepita agli atti dell'ufficio competente per le assegnazioni.

Se il concessionario (coniuge o parente di 1° grado) si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure è in possesso del referto rilasciato dalla commissione di cecità, è possibile, in deroga a quanto sopra indicato e in base alle disponibilità del momento, assegnare i loculi nelle file 1° e 2° sempre rispettando la fila in modo continuativo.

I loculi che verranno a liberarsi nel tempo, collocati in blocchi diversi da quello in corso di assegnazione, potranno essere concessi a scelta del concessionario richiedente sempre che il Comune non intenda procedere alla sistemazione di detto blocco.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione; e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, tuttavia nei loculi, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela fino al 3° grado, convivenza more uxorio. In tal caso, si procederà a stipulare una nuova concessione.

E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassetine contenenti resti salma o ceneri in loculi/ossari/urne purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'articolo 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004.

Articolo 37 **Sepulture provvisorie**

Qualora dovesse sussistere la temporanea mancanza di loculi nei cimiteri il Comune può sentire le parti interessate e previo consenso scritto del titolare della concessione a vivente, procedere alla tumulazione provvisoria della salma.

Sono ammesse tumulazioni provvisorie *a pagamento (dopo il 5° giorno consecutivo) nei loculi costruiti dal Comune* nei seguenti casi:

- per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- per le salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.

Sono ammesse tumulazioni provvisorie *a titolo gratuito nei loculi dei concessionari* nei casi sopra indicati. La richiesta del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio competente.

La data di tumulazione per il deposito provvisorio verrà considerata a tutti gli effetti decorrenza della concessione che si andrà a stipulare in sede di tumulazione definitiva.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.

Scaduto il suddetto termine senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

Articolo 38

Sepulture in tombe di famiglia o sepolcreto

Sono a tumulazione le sepolture in tomba di famiglia o sepolcreto.

Per tomba di famiglia s'intende un manufatto in cemento costruito a spese del concessionario e per sepolcreto s'intende un manufatto costruito a spese del Comune.

Le sepolture private in tombe di famiglia o sepolcreti sono oggetto di concessione.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 39

Concessione gratuita loculi comunali in ottemperanza alla deliberazione del C.C. nr. 31 del 17.06.1963

La colonna di loculi (*lato Nord Blocco A del Cimitero di Sorisole*), a sinistra della cappella centrale, formata da n. 5 loculi sovrapposti l'uno all'altro, viene regolamentata secondo le disposizioni del successivo Capo IV del presente titolo (Cappelle private) fino alla presenza delle religiose della Sacra Famiglia nel nostro Comune, in pieno adempimento della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 17.06.1963.

Le spese per estumulazione e mineralizzazione dopo 30 o 40 anni (a discrezione della Reverenda Madre pro tempore) sono a carico del Comune.

Articolo 40

Durata di concessione tombe di famiglia o sepolcreto

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Le sepolture in tombe di famiglia o sepolcreti hanno la durata di 30 anni rinnovabili una sola volta per anni 10 per un massimo di quarant'anni dalla sepoltura dell'ultimo defunto avente diritto, fino al completamento di tutti i posti disponibili. Se allo scadere della concessione le tombe e/o i sepolcreti non sono completi verrà effettuata una nuova concessione per anni 30 e non un rinnovo.

Se all'inserimento di una nuova salma non è stato effettuato il pagamento è necessario provvedere ad integrare la concessione utilizzando le tariffe in vigore al momento del decesso e integrando dalla data di tumulazione. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

Nelle tombe di famiglia e nei sepolcreti è possibile procedere alle estumulazioni al fine di inserire nuove salme.

Il contratto di concessione cimiteriale dovrà essere integrato e rifirmato tra le parti. Dovrà essere effettuato il pagamento della differenza rispetto alla precedente data di scadenza della concessione ad ogni ingresso di successivo feretro in modo tale da assicurare ad ogni defunto almeno trent'anni di sepoltura.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del funerale o del giorno dell'effettivo ingresso del defunto nel manufatto.

Scaduto il periodo ordinario di concessione, gli interessati o gli eredi potranno chiederne il rinnovo previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

La mancanza di tale richiesta di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi diritto; pertanto la sepoltura, il sepolcreto o la tomba di

famiglia, e gli arredi funebri cadranno nella libera disponibilità del Comune facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Articolo 41 **Costruzione e manutenzione tombe di famiglia e/o sepolcreti**

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati e potranno essere realizzate solamente a seguito del rilascio dell'apposita autorizzazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale nominare, qualora lo ritenesse necessario per particolari opere, un'apposita commissione tecnico-artistica del cimitero.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Il concessionario della tomba-sepolcreto potrà, dietro presentazione di apposita richiesta ed a propria cura e spese, sostituire le lastre in dotazione di copertura delle tombe sepolcreto con altre lastre, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Gestione Territorio.

La sostituzione dovrà comunque essere effettuata in conformità con le prescrizioni che il Responsabile del Settore Gestione Territorio riterrà opportuno dettare, nel rispetto dello schema tipologico previamente approvato dagli organi amministrativi preposti, con criteri di omogeneità architettonica.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero senza autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Gestione Territorio.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi, da valutare di volta in volta da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Articolo 42 **Modalità di concessione tombe di famiglia o sepolcreti**

Possono essere tumulate nei cimiteri di Sorisole e Petosino le salme come disciplinato dall'articolo 22 del presente regolamento -ammissione nel cimitero-.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 3° grado di cui agli artt. 74 e ss. del c.c fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. E' inoltre permessa la tumulazione in tombe di famiglia o sepolcreti di persone che siano conviventi (risultanti dallo stato di famiglia) con i concessionari o che abbiano particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti

dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal fondatore del sepolcro e deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerita si intende:

- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario della tomba di famiglia/sepolcro.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per le tumulazioni in sepolture collettive a più salme sovrapposte, dovrà essere versato e/o integrazione al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento all'ingresso di ogni salma.

Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte. Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione, si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dal D.P.R. 285/90 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dall'Ufficio Cimiteriale sentito anche i competenti uffici.

E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassettoni contenenti resti di salma o ceneri in tombe di famiglia o sepolcreti, purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'articolo 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004.

Articolo 43
Cappelle private di famiglia

Sono a tumulazione le sepolture in cappella privata.

Per cappella privata s'intende un manufatto in cemento costruito a spese del concessionario dietro concessione di un'area.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi, da valutare di volta in volta da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 44
Durata di concessione in cappelle di famiglia

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Le sepolture in cappelle hanno la durata di 99 anni (così come stabilito dall'art. 25 comma 1 del regolamento Regionale nr. 6/2004), non rinnovabili, dalla data di assegnazione. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

A spese del concessionario posso essere estumulate salme o resti al fine di inserire in cappella altri parenti sempre rispettando il termine di almeno trent'anni prima della scadenza e più precisamente entro e non oltre 69 anni dalla data della concessione.

L'ultima sepoltura o ingresso dovrà essere effettuato almeno trent'anni prima della scadenza in modo tale da assicurare al defunto la sepoltura prevista dalla legge nazionale.

Articolo 45
Modalità di concessione cappella di famiglia

La concessione di cappella di famiglia già realizzata o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di una o più famiglie in relazione di parentela tra loro, sino al 3° grado di cui agli artt. 74 e ss. del c.c fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

E' inoltre permessa la tumulazione in cappella di famiglia di persone che siano state conviventi (risultanti dallo stato di famiglia) con i concessionari o che abbiano particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal fondatore del sepolcro e deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemeritenza si intende:

- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà; nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.

I casi di “convivenza” (risultante dallo stato di famiglia) con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

E' inoltre consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.

Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altri cadaveri, dietro consenso scritto del concessionario o successore.

TITOLO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I - ESUMAZIONI

Articolo 46

Esumazioni

Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato.

Le esumazioni sono disciplinate dall'articolo 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 47

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90, vale a dire dopo un decennio dall'inumazione.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile non eseguirle nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, sentito il parere del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale dell'impresa appaltatrice dei lavori di esumazione, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccogliercle in sepolture private già in concessione.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco e ciascuna cassetta può contenere i resti soltanto di un cadavere.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali sono:

- a) trasferimento in altra fossa posta in un reparto appositamente individuato per la mineralizzazione, in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradabili e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione;
- b) avvio alla cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'articolo 20 del R.R. n. 6/2004;
- c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti titolari della concessione.

Articolo 48

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura, in caso di ricongiungimento con familiare, o in altro cimitero o per la cremazione.

Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del competente servizio dell'ASL o di personale tecnico da lui incaricato e dall'incaricato del servizio di custodia.

Le esumazioni straordinarie sono effettuate previo pagamento delle tariffe vigenti.

Articolo 49

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

CAPO II - ESTUMULAZIONI

Articolo 50 Estumulazione

Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.

Le estumulazioni sono regolate dall'articolo 20 del R.R. n. 6/2004.

Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Articolo 51 Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua si considera estumulazione ordinaria allorquando venga eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.

Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.

L'ordinanza alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'articolo 20 del R.R. n. 6/2004.

Agli addetti spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali sono:

- a) trasferimento per successiva inumazione in fossa di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante.
- b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'articolo 20 del R.R. n. 6/2004;
- c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti titolari della concessione.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, consentirà la deposizione delle ossa nell'ossario comune.

Articolo 52 Estumulazioni straordinarie

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

- a) prima della scadenza della concessione, su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche dell'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione in tomba di famiglia o cappella o per il suo trasporto in altro Cimitero;
- b) alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura privata a tumulazione o il suo trasporto in altro Cimitero.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre.

Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione che gli addetti cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

Le estumulazioni straordinarie sono effettuate previo pagamento delle tariffe vigenti.

TITOLO V – CREMAZIONE

CAPO I – CREMAZIONE

Articolo 53 Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alle cremazioni si avvarrà degli impianti disponibili.

Il servizio di cremazione è calcolato in base alle tariffe I.S.E.E. nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Il predetto servizio è a pagamento negli altri casi.

Articolo 54 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001 e successive modifiche, è rilasciata a richiesta dei familiari di 1° grado dall'Ufficio di Stato civile.

Articolo 55 Urne cinerarie

I resti del processo di cremazione devono essere raccolti in urna cineraria di materiale refrattario e, ciascuna urna cineraria debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di un solo cadavere. All'esterno deve recare l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia cineraria salvo si disponga per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Articolo 56 Dispersione delle ceneri

Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale nr. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

TITOLO VI - CONCESSIONI

CAPO I - SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 57 Modifica concessionari di tutte le sepolture

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Cimiteriale nei confronti dei discendenti e delle altre persone che hanno titolo sulla concessione, i quali assumono

la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Nessun corrispettivo è dovuto per la modifica dell'intestazione.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 58 **Recesso o rinuncia sepoltura**

Ogni sepoltura non potrà essere oggetto di cessione tra privati.

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi, di sepolcreti, di tombe di famiglia, ossari ed urne cinerarie, resisi liberi per varie circostanze, senza riserve e senza diritto ad alcun rimborso del canone già versato o di quote corrispondenti agli anni di inutilizzo.

Inoltre detta rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59 **Revoca**

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno comunicato preventivamente la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune a collocare i medesimi, nel luogo rispettivamente più idoneo.

Articolo 60 **Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 41 del presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 41 del presente regolamento;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti d) ed e), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco o ad un suo delegato in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco o il suo delegato disporrà la traslazione dei cadaveri, resti, o ceneri, nel luogo più idoneo.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 62

Estinzione concessioni

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

TITOLO VII - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 63 Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi del cadavere.

Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale per la vendita dei feretri ed degli altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autotombini rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 64 Divieti

E' fatto esplicito divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrano sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 65 Sanzioni per le imprese

In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo precedente, con provvedimento motivato del Responsabile del Settore viene interdetto alle imprese di svolgere l'attività per un tempo da 15 giorni a un anno, secondo la gravità.

Nei casi di recidiva per le ditte aventi sede legale nel nostro Comune può essere revocata la licenza di commercio mentre per le altre ditte può essere pronunciata l'interdizione ad operare sul territorio di Sorisole per un minimo di anni tre.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 Registro Piantina Cimiteriale

Presso il **servizio di polizia mortuaria** è tenuto relativamente per ciascun Cimitero un registro sul quale vengono costantemente annotate e aggiornate le concessioni cimiteriali.

Detto registro sviluppato sottoforma di piantina è tenuto sia su supporto cartaceo che informatico e costituisce documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni cimiteriali.

Ad ogni posizione in piantina corrisponde o una sepoltura da assegnare o già oggetto di concessione.

Articolo 67 Annotazioni in piantina

Su ciascuna piantina vengono registrate le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti
- b) data di morte del defunto o dei defunti
- c) gli estremi del contratto cimiteriale
- d) l'illuminazione votiva se richiesta

Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Presso l'Ufficio del servizio di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno corrente e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 69 Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 70
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

Il precedente Regolamento comunale cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 71
Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'articolo 107, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Settore Gestione Territorio, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Gli addetti, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi.

Articolo 72
Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 73
Violazioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 come modificati per effetto dell'articolo 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 74

Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali verranno modificate con deliberazione dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti e dell'aggiornamento annuale all'indice ISTAT maturato.

Articolo 75

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, alla Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003, al Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriali n. 6 del 9.11.2004.

Articolo 76

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000.